22415 .21

F.N.

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati		Oggetto
CARLO DE CHIARA	Presidente	IMMIGRAZIONE
ANTONIO VALITUTTI	Consigliere	Istituzione U.P.I. Problematica ad essa connessa
MARCO VANNUCCI	Consigliere	
MASSIMO FALABELLA	Consigliere	Ud. 16/03/2021 CC
ANDREA FIDANZIA	Consigliere - Rel.	Cron. 7245
		R.G.N. 33971/2018

ORDINANZA

sul ricorso 33971/2018 proposto da:

(omissis) difeso dall'avv (omissis), giusta procura in atti, domiciliato presso la cancelleria della I sezione civile della Suprema Corte di Cassazione

-ricorrente -

contro

Ministero dell'Interno

- intimato -

ORD 1236/2021

avverso il decreto del TRIBUNALE di ANCONA, depositata il 19/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/03/2021 dal Cons. FIDANZIA ANDREA

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Ancona, con decreto del 19.10.2018, ha rigettato la domanda proposta da (omissis) l, cittadino del (omissis), volta ad ottenere il riconoscimento della protezione internazionale o, in subordine, della protezione umanitaria.

E' stata rigettata la domanda di protezione sussidiaria proposta dal richiedente ex art. 14 lett a) e b), non essendo le sue dichiarazioni state ritenute credibili anche in relazione alla sua provenienza, in considerazione della falsità dei documenti di identificazione. E' stata rigettata altresì la richiesta di protezione sussidiaria ex 14 lett. c) legge cit., essendo stata ritenuta l'insussistenza di una situazione di violenza generalizzata derivante da conflitto armato in (omissis) .

Infine, il ricorrente non è stato comunque ritenuto meritevole del permesso per motivi umanitari, non essendo stata allegata una sua specifica situazione di vulnerabilità personale.

Ha proposto ricorso per cassazione (omissis) affidandolo a tre motivi.

Il Ministero dell'Interno si è costituito tardivamente in giudizio ai soli fini di un'eventuale partecipazione all'udienza di discussione.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione dell'art. 106 comma 2° Cost., art. 3 comma bis DL n. 13/2017 nella L. 46/2017, d.lgs n. 116/2017.

Lamenta il ricorrente la nullità del decreto impugnato essendo l'udienza di trattazione del 12.7.2018 stata tenuta dal Giudice Onorario di Tribunale dr. ssa Pasca senza la previa istituzione presso il Tribunale di ancona dell'Ufficio per il processo in materia di Immigrazione.

2. Il motivo è infondato.

Va osservato che il ricorrente non lamenta la mancata istituzione, in generale, dell'Ufficio del Processo presso il Tribunale di Ancona, bensì la mancata costituzione della particolare struttura organizzativa dell'ufficio del processo per la materia della protezione internazionale (c.d. UPI).

Tale circostanza, peraltro dedotta solo in via meramente assertiva, non è comunque certo idonea a dar luogo al vizio di costituzione del giudice, a norma dell'art. 158 cod. proc. civ., unica ipotesi che potrebbe rendere affetta da nullità (derivata) l'attività posta in essere dal Tribunale di Ancona in composizione collegiale.

In proposito, posto che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il vizio di costituzione del giudice, ex art. 158 cod.proc.civ., è ravvisabile quando gli atti giudiziali siano posti in essere da persona estranea all'ufficio del giudice, non investita della funzione da detto ufficio esercitata (vedi Cass. n. 8737 del 27/06/2000; vedi anche Cass. n. 12207/2003; Cass. n. 137 del 12/01/1978; Cass. n. 2180/1958), tale situazione non ricorre certo con riferimento ai giudici onorari di Pace del Tribunale, i quali sono abilitati a svolgere attività istruttoria delegata dai giudici togati in virtù, in primo luogo, dell'art. 10 del d.lgs. n. 116 del 2017, legge recante la riforma organica della magistratura onoraria.

La predetta norma che, consente ai giudici professionali di delegare, anche nei procedimenti collegiali, compiti e attività ai giudici Onorari di Pace, compresa l'assunzione di testimoni, va letta in combinazione con l'art. 11 del medesimo d.lgs., che esclude l'assegnazione dei fascicoli ai giudici onorari solo per specifiche tipologie di giudizi, tra i quali non rientrano quelli di cui all'art. 35 bis del d.lgs. n. 25 del 2008 (vedi Cass. n. 4887/2020 e più recentemente Cass. S.U. n. 5425/2021).

Entrambe le norme sopra citate costituiscono il fondamento normativo dell'attività che nei Tribunali viene delegata ai Giudici Onorari di Pace, con la conseguenza

che l'eventuale svolgimento di tali funzioni in violazione di norme di natura meramente organizzativa non assume una rilevanza ai fini della nullità per difetto di costituzione del giudice.

In proposito, questa Corte (vedi Cass. n. 19660 del 03/10/2016) ha già avuto modo di osservare, in un causa in cui il giudice onorario, appartenente all'ufficio giudiziario, aveva deciso una causa in una materia che, secondo la ripartizione tabellare, era sottratta alla sua potestà decisoria – che il provvedimento non è nullo (salvo che si tratti di procedimenti possessori o cautelari "ante causam", espressamente esclusi dalla potestà decisoria per legge, ovvero l'art. 43 bis del r.d. n. 12 del 1941), in quanto la decisione assunta dal g.o.t. in violazione delle tabelle organizzative dell'ufficio non incide sulla composizione dell'ufficio giudiziario, né alcuna norma di legge prevede una siffatta nullità, configurandosi, invece, una semplice irregolarità. Dunque, nel caso di specie, vertente su una materia che è sottratta alla potestà decisoria dei G.O.P., ma nella quale ai Giudici onorari può essere delegata l'attività istruttoria, anche ove tale l'attività fosse stata eventualmente delegata in violazione delle tabelle organizzative dell'ufficio (o anche delle norme regolamentari previste dal Consiglio Superiore della Magistratura), ciò non avrebbe mai potuto incidere sulla regolare costituzione dell'organo giudicante, a norma dell'art. 158 cod. proc. civ..

In conclusione, l'UPI (Ufficio del processo in materia di protezione internazionale), se, da un lato, rappresenta un modulo organizzativo di cui il Consiglio Superiore della Magistratura ha (comunque non imposto ma solo) auspicato l'istituzione con le linee- guida inserite nella circolare prot. P 4786/2017 del 20.3.2017 (significativa è l'espressione"..ben può ipotizzarsi l'istituzione di un Ufficio del Processo dell'Immigrazione…"), allo scopo dello snellimento e di una più rapida trattazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, dall'altro, la sua eventuale mancata istituzione non può determinare la nullità dell'attività giurisdizionale di natura istruttoria delegata nelle controversie di protezione internazionale ai G.O.P. che incontestabilmente appartengono all'Ufficio Giudiziario in cui hanno prestato la loro opera.

3. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione degli artt. 8,10,13 e 27 d.lgs n. 25/08, art 16 Dir. UE n. 2013/32/UE.

Lamenta il ricorrente che il Tribunale, non avendo certezza in ordine alla reale zona di provenienza del richiedente, avrebbe dovuto attivare il dovere di cooperazione anche attraverso l'audizione del ricorrente e, solo successivamente, procedere all'acquisizione delle informazioni aggiornate sulla situazione del paese di provenienza.

4. Il motivo è infondato.

Va osservato che questa Corte, nella più recente sentenza n. 21584 del 7.10.2020, pronunciata all'esito dell'udienza pubblica del 17.9.2020, ha enunciato il principio di diritto secondo cui, in materia di protezione internazionale, il giudice, in assenza della videoregistrazione del colloquio svoltosi dinnanzi alla Commissione territoriale, ha l'obbligo di fissare l'udienza di comparizione, ma non anche quello di disporre l'audizione personale del ricorrente, a meno che: a) nel ricorso vengano dedotti fatti nuovi a sostegno della domanda; b) il giudice ritenga necessaria l'acquisizione di chiarimenti in ordine alle incongruenze o alle contraddizioni rilevate nelle dichiarazioni del richiedente; c) quest'ultimo nel ricorso non ne faccia istanza, precisando gli aspetti in ordine ai quali intende fornire i predetti chiarimenti, e sempre che la domanda non sia manifestamente fondata o inammissibile.

In particolare, nella predetta pronuncia, è stato evidenziato che il giudice non è tenuto a disporre l'audizione del richiedente, se non previa richiesta circostanziata da parte di quest'ultimo (in cui lo stesso deve offrire fornire i chiarimenti resisi necessari in relazione alle incongruenze e contraddizioni rilevate dalla Commissione Territoriale e poste a fondamento del decreto di rigetto della domanda di protezione), dovendosi sempre comunque coniugare il dovere di cooperazione istruttoria con il principio dispositivo (Cass. n. 27336/2018; Cass. 3016/2019, Cass. 19197/2015).

Nel caso di specie, non ricorrendo nessuna delle fattispecie sopra menzionate, la richiesta di audizione del richiedente può essere oggetto di una valutazione discrezionale del giudice di merito.

5. Con il terzo motivo è stata dedotta la mancanza di motivazione nonché la violazione dell'art. 3 comma 5° d.lgs n. 251/2007, art. 132 e 156 comma 2 , art. 111 Cost.

Lamenta il ricorrente che il Tribunale di Ancona ha ritenuto non credibili le sue dichiarazioni omettendo di applicare i criteri di affidabilità di cui all'art. 3 comma 5° legge cit.

6. Il motivo è inammissibile per genericità.

Il ricorrente, nel dedurre le violazioni sopra indicate, omette qualsiasi riferimento alla situazione concreta che forma oggetto del presente giudizio, limitandosi ad enunciare precedenti di questa Corte, di talchè tale censura avrebbe potuto essere svolta con riferimento ad un qualunque procedimento.

Non si liquidano le spese di lite, non avendo il Ministero svolto difese.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto, a norma del comma 1° bis dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma il 16.03.2021

Il Presidente

Carlo De Chiara

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Prima Sezione Civile
Depositato in Cancelleria
N. 5-8-2021
Il Cancelliere
D'ANDREA